

VENTI DI CONTRORIFORMA: Dopo i fatti di Milano il Ministro dell'Interno preannuncia imminenti iniziative per il "riòrdino" delle Polizie Locali

La tempesta emergenzialista che ha colpito la nazione non poteva risparmiare certo (!) le autonomie locali, e non soltanto in termini finanziari. Men che mai, poi, poteva restare immune dalla "attenzione" del Governo Tecnico la questione o, meglio, l'insieme delle questioni inerenti la P.L., considerandosi il ruolo che essa riveste all'interno della compagine degli EE.LL. e delle Regioni quanto a titolarità, ovvero esercizio di funzioni e potestà egemonicamente assegnate allo Stato.

Pertanto, se tali Autonomie sono oggetto di persistenti manovre di tagli e riduzioni di stanziamenti – in verità, già intrapresi dalle leggi di stabilità del precedente governo di centrodestra – dei quali, l'ultimo esempio è rappresentato dalla riesumazione della Tesoreria Unica (statale) e dal trasferimento alle casse erariali dei residui attivi (risorse impegnate ma non spese) dei Comuni, era "naturale" presumere che la matrice, palesemente (ed esasperatamente) centralista del modello "salva-Italia", tracimasse sul versante delle riforme (o controriforme) istituzionali.

D'altronde, che già la "trovata" di eliminare, per il personale della P.L. le provvidenze dell'equo indennizzo, della pensione privilegiata e della stessa causa di servizio, al di là delle lesioni prodotte, nell'immediato, ai diritti economici e di stato giuridico della categoria, costituisse un segnale (o, se si preferisce, un "messaggio") volto a rimarcare ulteriormente il discrimine fra organi statali e locali di polizia, si coglieva e si coglie più che significativamente.

Il balzo finale per il varo di misure (sempre di "emergenza"?) incidenti sul vigente assetto ordinamentale (o di ciò che vi resta!) della P.L. attendeva, quindi, la (solita) causa occasionale che, infatti, si è puntualmente presentata sottoforma (tragica) dell'uccisione di un cittadino sudamericano da parte di un agente locale milanese.

Invero, stante la copertura assicurata (ma non troppo) dal segreto istruttorio, ovvero investigativo, circa l'effettivo svolgimento della sequenza conclusasi con la morte della vittima, non è ancora possibile disporre di elementi valutativi sufficienti a formulare un giudizio attendibile sulla intera vicenda. Non di meno, e limitatamente alle notizie divulgate dalla stampa, la dinamica dei fatti, così come resocontata a livello mediatico, lascia non pochi margini di dubbio a cominciare dalla traiettoria del proiettile esploso dal vigile (la vittima si sarebbe interposta fra lo sparatore ed il suo compagno, all'improvviso) e dallo stesso punto di impatto di questo, ovvero se al torace (posizione frontale) o alla schiena (posizione retrostante) dell'uomo. Infatti, sono apparse, a dir poco, affrettate entrambe le tesi e, soprattutto, la loro propalazione alternativa (e reciprocamente

contrastante) giacché non occorre essere medici legali per sapere come, in casi di ferite trapassanti ove il proiettile non è ritenuto nel corpo della vittima, l'esatto accertamento dei fori d'entrata e uscita risulti complesso e destinato ad indagini non brevi, certamente poco compatibili con diagnosi eccessivamente rapide.

Ma, a prescindere da aspetti di stretta pertinenza scientifica, che troveranno la loro migliore analisi nelle sedi più opportune, il dato di maggiore perplessità si individua nella, altrettanto sorprendente, rapidità con cui si è evidenziata l'urgenza di provvedimenti legislativi conseguenti all'accaduto il che pone, ovviamente, una serie di quesiti non meno inquietanti del fatto in sé e, soprattutto, del momento in cui si è verificato.

Al riguardo, rilevata la contiguità tra l'omicidio del vigile Savarino e la morte del giovane immigrato e vista, altresì, la funzione antagonista svolta (o fatta svolgere) dal secondo episodio sul primo, quanto alla tematica dell'armamento del personale della P.L. – deve osservarsi come la, pur orrenda e sanguinosa, “esecuzione” del suddetto operatore non abbia prodotto il benché minimo effetto di tipo istituzionale sul Ministro Cancellieri o sull'ultimo addetto ai lavori, politico, parlamentare o amministratore che fosse. ANCI, UPI, Conferenze Unificate, singoli Sindaci o Governatori hanno uniformemente brillato per il loro “assordante” silenzio e la stessa stampa, anche se prodiga di dettagli cruenti e di commiserazione alla persona (ma non alla sua veste di poliziotto), ha serbato eguali “glissamenti” arrivando ad una sorte di autocensura degna di ben peggiori bavagli mediatici del tempo andato (e presente).

La seconda osservazione scaturisce, ovviamente, dall'ennesima riproposizione del consueto cliché discriminatorio tra Polizie statali e polizie locali: perchè da fatti di sangue eguali o, addirittura peggiori, a quello di Milano – vedasi la vicenda di Spaccarotella & similari – anche quando i processi si concludono con condanne passate in giudicato, ci si limita ad affermare esclusivamente la responsabilità individuale dell'omicidio (o, nel migliore dei casi, del feritore) **e nessuno fa mai il minimo accenno alla necessità di riformare la Polizia di Stato o l'Arma dei Carabinieri** onde evitare l'uso, troppo “disinvolto”, delle armi da fuoco?

E perchè, in quelle occasioni, la Sinistra – immemore delle sue più accese (e giuste) battaglie contro la Legge Reale e le istanze di un disarmo generalizzato delle Forze dell'ordine (anni '60 e '70) condotte dal PCI e dal PSI (pre-craxiano) nonché dai Radicali (e non dalle B.R. o dai gruppi di Autonomia Operaia!) – non spende una parola mentre leva cori di condanna se a sparare è stato un ...vigile urbano, con una percentuale statistica di casi (in rapporto a quelli delle altre Polizie) che si aggira attorno all'1/3 per cento dell'universo di simili eventi?

Probabilmente, le sensibilità garantiste di costoro si allineano all'ormai notoria differenziazione di valore della vita umana secondo una scala che subordina il riconoscimento di status della vittima alla qualità e tipologia dell'ente di appartenenza del colpevole e, soprattutto, vi condiziona l'adozione di misure preventive ed ostative generalizzate alla struttura da cui questo dipende.

In realtà, quel che emerge dai due episodi milanesi è la conferma della pericolosità, oltre che dell'incongruenza, delle scelte operate dal Legislatore allorquando si risolse ad impiegare la formula della **difesa personale** per la dotazione dell'arma da fuoco agli operatori della P.L.

Sotto molti aspetti, infatti, i due omicidi (del vigile e del cittadino sudamericano) rappresentano altrettanti esempi, eguali e contrari, dei risultati cui può dar luogo l'ambiguità di fondo di quella formula: nel primo caso, l'eccesso di cautela evitando di essere armato (caso Savarino) o, pur portando la pistola, di non usarla (vedi il collega che ne era in possesso ma non ha osato impugnarla), ha provocato o, comunque agevolato la perpetrazione dell'aggressione omicidiaria ed il suo seguito (lo schiacciamento ripetuto del corpo già esanime della vittima), peraltro agghiacciante.

Nel secondo caso, l'eccesso è (o può essere) stato di segno opposto, ovvero l'uso dell'arma da fuoco al di fuori di una situazione di stretto pericolo individuale che sarebbe fuori dallo schema della legittima difesa (sempre che sia certa la mancanza dell'arma in mano al compagno della vittima) e, semmai, rientrerebbe in quello dei motivi di servizio che, però sarebbe precluso alla P.L. anche quando questa sia chiamata ad espletare compiti **assolutamente identici** a quelli delle altre Polizie, specie per operazioni di p.p. commissionate da Prefetti e Questori.

La qualcosa, anche prima di cotali accadimenti, ha giustificato (e giustifica) la "sollevazione", registrata in zone sempre più cospicue della Penisola, di gruppi di operatori della P.L., che **rifiutano** la dotazione dell'arma e ciò che la determina, ossia il possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza (con funzioni ausiliarie), rigettando, così, "a monte" il perpetuarsi di situazioni che conducono, alternativamente, al carcere o al cimitero.

Con simili presupposti, il "riòrdino" anticipato dal Ministro Cancellieri merita, quantomeno, un chiarimento.

Intanto, premesso che lo stesso Ministro ha testualmente affermato che sarà il Parlamento ad affrontare il tema di cotale riòrdino sembra doversi escludere, almeno per ora, un (ennesimo) intervento di decretazione d'urgenza che, comunque, non sarebbe giustificato – a termini di Costituzione – da alcuna effettiva emergenzialità.

Viceversa, il rinvio della materia alla competenza deliberativa delle Camere, secondo i paradigmi ordinari dell'iter legislativo, ripropone integralmente la necessità di riaprire l'analisi dello **statu quo** delle proposte e dei disegni di leggi attualmente versanti in una condizione di congelamento da circa due anni, anche a seguito dei noti eventi che hanno condotto alla soluzione del Governo dei Tecnici.

Orbene, al momento presente, si riscontra la perdurante “custodia” del c.d. testo Unificato (Barbolini – Saia) presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato dai cassetti della quale esso non è più uscito. Anzi, che la definizione (autoconferitasi!) di “Unificato” appare ancor oggi ultronea e sostanzialmente falsa giacché siffatto Testo continua a contenere due gruppi di disposizioni reciprocamente contrastanti, in tema di armamento e tipologia di contrattazione collettiva, il cui divario risulta ben lontano da un'ipotetica ricomposizione.

Non solo: come più volte segnalato in questa Rubrica, il medesimo Testo e la sua ideologia di fondo appaiono alquanto screditati, soprattutto in relazione alle loro finalità (la sottomissione della P.L. agli organi statali dietro le mentite spoglie delle “politiche integrate per la sicurezza”) ed alla **totale assenza** di reali miglioramenti giuridici, economici e di status a vantaggio della categoria di riferimento.

Non di meno, alla Camera dei Deputati pende un'altra – e ben più organica – Proposta di legge (Ciocchetti ed altri) che, pur obliterata dai residui sostenitori della Barbolini-Saia, dovrà necessariamente acquisire il suo ruolo di interlocutrice istituzionale nel dibattito parlamentare, qualora il suddetto Testo unificato dovesse transitare (com'è d'obbligo, per esplicite norme regolamentari) da un ramo all'altro del Parlamento stesso.

Ma, al di là di questioni procedurali, ivi comprese le sollecitazioni rivolte in recenti simposi (v. Bologna) al Governo Tecnico per sbloccare l'impasse del testo Unificato (nella speranza, fin qui disillusa, che questo tolga le castagne dal fuoco per conto terzi!), anche e soprattutto ad una più congrua (e non emotiva: pessime le leggi varate sotto spinta di fatti, pur drammatici!) interpretazione degli eventi di cui sopra, è opportuno riassumere in un sintetico decalogo i punti essenziali e irrinunciabili di ogni riforma della P.L. che possano fungere da memorandum al Ministro pro tempore ed a chiunque intenda legiferare in queste materie:

- 1) estensione al personale dei Corpi e servizi del **contratto di polizia** con conseguente applicazione del regime di diritto pubblico;
- 2) ingresso della Polizia Locale come organo di polizia unitariamente inteso, nel Comparto Sicurezza;
- 3) attribuzione agli operatori della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza ed ai funzionari e dirigenti della qualifica di Ufficiali di Pubblica Sicurezza;

- 4) riconoscimento di funzioni di Polizia Giudiziaria generale a tutto il personale della P.L. con la distinzione, quanto alle qualifiche, tra Agenti e Ufficiali di p.g.;
- 5) parificazione e perequazione indennitarie del personale operante della P.L. alle provvidenze previste per le Polizie statali, con particolare riferimento alla corresponsione dell'indennità di p.s. al 100%;
- 6) riconoscimento della P.L. in qualità di Forza pubblica, come già affermato dalla Corte di Cassazione;
- 7) attribuzione di piena autonomia operativa della P.L. in materia di p.s. e di p.g.;
- 8) centralità della potestà legislativa regionale nei rapporti con lo Stato e con gli altri Enti Locali;
- 9) parificazione uniforme delle qualifiche del personale con quelle dei Corpi di polizia ad ordinamento civile;
- 10) dotazione, porto ed uso dell'armamento per motivi di servizio, ovvero per finalità di ordine pubblico e pubblica sicurezza.

(Cantachiari 41)